

COPIA**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****N. 62 / 2024**

OGGETTO: Esame ricorso in opposizione avverso la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 08.03.2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **aprile (29.04.2024)**, alle ore 18:00 a seguito convocazione avvenuta con nota del 26.04.2024 prot. n. 4133, successivamente integrata con nota n. 4151 del 29.04.2024, negli uffici della sede consortile di Oristano – Via Cagliari n. 170, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Corrias Carlo	Presidente	x	
Sanna Antonio	Vicepresidente	x videoconf.	
Capraro Giancarlo	Consigliere	x videoconf.	
Ferrari Giovanni	Consigliere	x videoconf.	
Garau Maria Teresa	Consigliere	x videoconf.	

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto consortile vigente, partecipano alla riunione (in modalità videoconferenza) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Remigio Enrico Maria Sequi e Dott.ssa Maria Laura Vacca; il Dott. Agostino Stefanelli risulta assente giustificato;

Presiede la seduta il Dott. Carlo Corrias, Presidente dell'Ente, assistito dal Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu in qualità di Segretario degli Organi deliberanti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto consortile.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e verificato che la riunione del Consiglio di Amministrazione risulti regolarmente insediata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consortile, introduce l'argomento riportato al secondo punto dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 832/DecA/11 del 5 marzo 2020, con cui - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 6 / 2008 - è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristane per il quinquennio 2020 – 2025;

VISTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 6 aprile 2020 relativi all'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.02.2010 e n. 7 del 20.01.2012, rese esecutive a termini di legge ed in particolare l'art. 9, comma 2, dello stesso, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione il compito di deliberare su assunzioni, promozioni, licenziamenti e procedure disciplinari, nei modi stabiliti dalla normativa e al C.C.N.L.;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario attualmente in vigore;

VISTO, in particolare, l'art. 96 del predetto C.C.N.L. rubricato "Infortunio e malattia extraprofessionale" il quale, al secondo comma dispone che <<qualora lo stato di malattia o di infortunio, non ascrivibili a causa di servizio, si protragga oltre il quindicesimo mese e sempreché sussista – a seguito dei relativi accertamenti sanitari effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ovvero in caso di contestazione, dal Collegio medico di cui agli ultimi due commi del presente articolo – prognosi di guarigione con possibilità di efficiente ripresa del servizio, al dipendente viene, a sua richiesta, conservato il posto per un ulteriore periodo di dodici mesi. Durante tale periodo, che non viene computato ad alcun effetto, non spettano emolumenti di sorta>>;

VISTI i successivi commi della medesima disposizione, mediante i quali è previsto testualmente:

- quarto comma <<Trascorso il termine di cui al 2° comma del presente articolo senza che il dipendente abbia potuto riprendere servizio, ovvero anteriormente a tale scadenza, qualora, in seguito a nuova prognosi, risulti che lo stesso non possa efficacemente riprendere il servizio, il rapporto si risolve di diritto>>
- quinto comma <<Qualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne verifichi un'altra, l'assenza relativa a quest'ultima malattia viene considerata come prosieguo della prima a tutti gli effetti>>

VISTA la determinazione del Direttore Amministrativo n. 20 del 07/02/2022, ratificata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 08.02.2022, mediante la quale il sig. XXXX XXXX è stato assunto come operaio avventizio ai sensi della L.R. 06/2008 art. 34 co. 11, per un periodo iniziale di otto mesi;

VISTA la deliberazione n. 108 del 27.09.2022 con la quale il rapporto di lavoro del sig. XXXX XXXX è stato prorogato al 31.12.2022;

VISTA la deliberazione n. 128 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 17.11.2022 avente a oggetto: "Deliberazione Consiglio dei Delegati n. 11 in data 23.05.2022 recante disposizioni relative alla trasformazione del rapporto di lavoro del personale avventizio ai sensi della D.G.R. 14/9 del 16.04.2021 – Stabilizzazione n. 20 avventizi.", con la quale è stata disposta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. XXXX XXXX;

PREMESSO che:

- il sig. XXXX XXXX, è risultato in stato di malattia extraprofessionale dal giorno 03.11.2022 al giorno 08.01.2024; dal giorno 18.01.2024 al giorno 27.01.2024 e dal giorno 01.02.2024 al giorno 08.03.2024, per un totale complessivo di 479 giornate;
- lo stato di malattia extraprofessionale veniva interrotto dal sig. XXXX XXXX per due volte: la prima dal 09.01.2024 al 17.01.2024 (per n. 9 giorni) e la seconda dal 29.01.2024 al 31.01.2024 (per n. 3 giorni);
- entrambi gli intervalli di tempo intervenuti, nei quali il sig. XXXX XXXX prestava servizio (9 giorni prima e 3 giorni poi) risultano inferiori ai tre mesi previsti dalla normativa di riferimento e, dunque, non suscettibili di configurare una interruzione dello stato di malattia, con la conseguente impossibilità di procedere all'azzeramento del calcolo per il raggiungimento del periodo di 15 mesi previsto dall'art. 96, comma 2, C.C.N.L.;
- nel caso di specie, in applicazione del quinto comma dell'art. 96 C.C.N.L., il periodo di malattia extraprofessionale deve ritenersi un unicum e senza soluzione di continuità, a partire dal giorno 03.11.2022 e fino al giorno 8.03.2024;
- il periodo massimo di comporto veniva raggiunto in data 12.02.2024, al completamento del quindicesimo mese di malattia extraprofessionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 08.03.2024 con la quale è stato preso atto dell'intervenuto superamento, da parte del sig. XXXX XXXX, del periodo massimo di comporto previsto dall'art. 96, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario attualmente in vigore e ha disposto la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorrente tra l'Ente consortile e il sig. XXXX XXXX;

VISTA richiesta di conservazione del posto di lavoro per un anno, formulata ai sensi dell'art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro dal sig. XXXX XXXX, e presentata dallo stesso in data 11.03.2024 (protocollo n. 2249);

VISTA la nota della FILBI UIL - Segreteria Territoriale di Oristano, acquisita al protocollo consortile in data 03.04.2024 al n. 3211, con la quale, presentando un ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 23 maggio 2008, n.6, è stato chiesto al Consiglio di Amministrazione di revocare la Deliberazione n. 37 del 08.03.2024 e prendere atto della richiesta di conservazione del posto di lavoro per un anno;

ESAMINATE le osservazioni contenute nel ricorso avanzato dalla su citata organizzazione sindacale, che si riportano in estratto:

<<...OSSERVATO in prima battuta che i periodi indicati dal Consorzio danno luogo ad un totale complessivo pari a 479 giornate e non, come erroneamente riportato nella deliberazione in parola, 481. OSSERVATO ancora che l'art. 96 del CCNL di settore, rubricato al TITOLO III del contratto medesimo, risulta applicabile esclusivamente al " ... personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi " .

STABILITO pertanto, a mente delle disposizioni ex art. 1 del CCNL, che la disciplina di cui al Titolo III del CCNL non sia in alcun modo applicabile al personale avventizio, la cui materia trova specifiche disposizioni nel Titolo V del contratto medesimo.

CONSIDERATO:

- che il sig. XXXXXX, in data antecedente il primo dicembre 2022, risultava alle dipendenze del Consorzio con rapporto di lavoro avventizio;
- che pertanto, dai periodi di malattia elencati dal Consorzio nel proprio atto 37/2024, devono essere detratte le giornate dal 3 (tre) novembre 2022 al 30 novembre 2022, nelle quali l'interessato non ha percepito retribuzione alcuna e per il quale, come già precedentemente affermato, non risultava applicabile la disciplina ex art. 96 CCNL;
- che il totale complessivo delle giornate di malattia extraprofessionale in regime dell'art. 96 CCNL deve essere pertanto ridotto a 451 giornate; • che dal totale complessivo devono essere detratte ulteriori 2 (due) giornate, riferite ai giorni 9 e 10 marzo, dal momento che la deliberazione 37/2024 in parola è stata adottata in data 8 (otto) del mese di marzo; ...>>

EVIDENZIATO che il rapporto di lavoro iniziato relativo al contratto stipulato con il sig. XXXX XXXX in virtù della determinazione del Direttore Amministrativo n. 20 del 07/02/2022 non ha subito soluzioni di continuità, essendo chiaramente specificato, sia nella deliberazione n. 128 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 17.11.2022 avente a oggetto: "Deliberazione Consiglio dei Delegati n. 11 in data 23.05.2022 recante disposizioni relative alla trasformazione del rapporto di lavoro del personale avventizio ai sensi della D.G.R. 14/9 del 16.04.2021 – Stabilizzazione n. 20 avventizi" sia nell'ultimo contratto firmato dallo stesso lavoratore, che si stava procedendo a una trasformazione contrattuale e non a una nuova stipula;

RILEVATO che, non trattandosi di una cessazione del rapporto di lavoro, non si è provveduto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato dal sig. XXXX XXXX nel periodo compreso dal 08.02.2022 al 31.11.2022, ma esso è continuato a rimanere accantonato tra i fondi dell'Ente;

RILEVATO inoltre che anche per la maturazione degli scatti di anzianità – sia per il dipendente in argomento come per tutti gli altri dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato - è stata considerata la data di assunzione e non quella di trasformazione, quale momento da cui far decorrere i relativi termini;

RITENUTA, pertanto, non condivisibile l'osservazione relativa alla non applicabilità dell'art. 96 per il periodo compreso dal 03.11.2022 al 30.11.2022, in quanto il rapporto di lavoro, non avendo subito interruzioni, deve essere considerato un unicum;

CONFERMATO, sulla base delle considerazioni sopra riportate, che il totale complessivo delle giornate di malattia extraprofessionale in regime dell'art. 96 del C.C.N.L. debba essere quantificato in 479 giorni e non in 451, come erroneamente interpretato dai ricorrenti;

SENTITO il Direttore Generale, il quale certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Con il voto favorevole espresso all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa

- **di non accogliere** il ricorso in opposizione alla Deliberazione n. 37 del 08.03.2024 presentato ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 23 maggio 2008, n.6 dalla FILBI UIL - Segreteria Territoriale di Oristano;
- **di dare atto** che la richiesta di conservazione del posto di lavoro per un anno, formulata ai sensi dell'art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro dal sig. XXXX XXXX, è stata presentata oltre il periodo di quindici mesi di assenza per malattia extra professionale, successivamente, peraltro, alla data di approvazione della sopra richiamata Deliberazione n. 37 e, pertanto, non può essere presa in considerazione;
- **di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, con ciò assolvendo alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 ed alla normativa in materia di trasparenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Corrias)
F.to Corrias

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li _____ - 6 MAG 2024

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li _____ - 6 MAG 2024



IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ - 6 MAG 2024
per 15 gg. consecutivi,
e che la stessa

☒ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio rurale, Agroambiente e Infrastrutture in data _____ - 6 MAG 2024 con nota n° _____.

☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____ - 6 MAG 2024

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30-giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO: